

# **SCHEMA DI ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E IL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO PER LA GESTIONE COORDINATA DEL PARCO PROVINCIALE “PINETA”**

## **TRA**

la Provincia di Reggio Emilia, di seguito Provincia, con sede a Reggio Emilia in corso Garibaldi, 59, rappresentata in questo atto dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale, Arch. Anna Maria Campeol, che interviene in esecuzione del Decreto Presidenziale n. xxx del xx/xx/xxxx;

## **E**

il Comune di Vezzano sul Crostolo, di seguito Comune, con sede a Vezzano sul Crostolo, Piazza della Libertà 1, rappresentato in questo atto dal Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, Arch. Angelo Dallasta, che interviene in esecuzione della Deliberazione di Giunta comunale n. xx del xx/xx/xxxx;

## **PREMESSO CHE**

- la Provincia è proprietaria, fra gli altri, del parco pubblico “Pineta” di Vezzano in Comune di Vezzano sul Crostolo, il quale, anche per la vicinanza con la città, oltre a mantenere la sua valenza naturalistica, ha via via assunto il connotato di parco pubblico a forte presenza di utenza a scopo ricreativo;
- la gestione dei parchi, anche a seguito dell'aumento dell'utenza, richiede sempre più una presenza operativa e costante in loco, per la conservazione del patrimonio naturale, per il mantenimento in efficienza, sicurezza ed igiene delle attrezzature e degli spazi destinati agli utenti e per la vigilanza dei luoghi;
- la conservazione del patrimonio provinciale, anche naturalistico, rientra fra i compiti primari della Provincia, in particolare sono necessari interventi di difesa del suolo quali opere di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale all'interno del perimetro verde, nonché interventi mirati di messa in sicurezza;
- in data 21/10/2016 è stato concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, un Accordo tra Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Vezzano sul Crostolo, fino al 31/12/2017, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività di gestione, di manutenzione e di riqualificazione del Parco Pineta, di proprietà della Provincia, sito nel territorio comunale, erogando al predetto Comune la somma complessiva di euro 50.000,00 per gli anni 2016 e 2017;
- il predetto Accordo è stato poi prorogato fino al 31/12/2018;

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art.1** (natura dell'atto)

Il presente Accordo è stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90.

### **Art.2** (oggetto)

Il presente accordo riguarda in particolare il coordinamento di azioni e di risorse per la gestione del Parco “Pineta” di Vezzano sul Crostolo con l'obiettivo di ricomprenderlo all'interno di un percorso naturalistico/ambientale che raggruppi anche altre aree verdi significative del territorio provinciale, al fine di potenziare la fruizione turistica dei parchi pubblici provinciali.

Gli interventi più significativi che si intendono porre in essere sono specificamente quelli in materia di difesa del suolo affidando la loro gestione al Comune, in quanto consente un'attività di monitoraggio e vigilanza costanti in loco.

La Provincia pertanto affida in gestione al Comune, che accetta, le attività indicate al successivo art. 3, nonché gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale, che si rendessero necessari.

Il Comune curerà ogni aspetto della manutenzione, gestione del parco e sue pertinenze, sia riguardo alla conservazione che alla fruizione della pubblica utenza, in modo che ne siano

preservate le finalità istitutive come parco pubblico ed in particolare è chiamato a:

- tutelare il patrimonio boschivo, naturalistico e faunistico del Parco;
- mantenere in efficienza, decoro e sicurezza le attrezzature ed i luoghi destinati alla fruizione pubblica;
- migliorare la fruibilità di spazi collettivi per la ricreazione ed il tempo libero;
- curare le attività di educazione ambientale, specialmente per le scuole, e le iniziative di valorizzazione naturalistica e culturale del Parco e più in generale dell'ambiente e della civiltà Appenninica e collinare reggiana;
- curare l'attività di animazione in modo che sia migliorata l'attività del Parco.

### **Art.3** (ripartizione delle competenze)

A seguito della sottoscrizione del presente Accordo sono a carico del Comune:

- a) le spese generali di amministrazione;
- b) le spese per la manutenzione ordinaria dei fabbricati;
- c) la manutenzione degli spazi, dei sentieri, delle attrezzature e soprattutto gli interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione e rinaturalizzazione ambientale che si rendessero necessari;
- d) la manutenzione ordinaria (cioè interventi puntuali e/o urgenti) e la cura fitosanitaria del bosco e delle aree verdi;
- e) le attività di educazione ambientale, di cura degli animali, di animazione naturalistica, ricreativa e culturale;
- f) le attività di comunicazione, promozione e valorizzazione;
- g) le autorizzazioni e gli altri atti previsti dal regolamento, ivi compresi quelli sanzionatori.
- h) gli interventi di manutenzione e risanamento forestale programmati.

Restano a carico della Provincia;

- a) le utenze gas, luce, acqua, riscaldamento, ad eccezione del mini-appartamento, situato all'interno del Parco, qualora ne sia richiesto l'utilizzo;
  - b) le spese di manutenzione straordinaria degli edifici presenti all'interno del perimetro del Parco.
- In riferimento alle suindicate competenze poste a carico del Comune, si fa presente che il sig. Fiorini Stefano, dipendente provinciale con qualifica di "Guardia custode Parco" in servizio presso il Parco Pineta di Vezzano, continuerà a svolgere le sue mansioni e trasmetterà al Comune i report sullo stato del Parco e delle strutture, al fine di garantire una tempestiva risoluzione di eventuali problematiche.

### **Art.4** (cartellonistica, pubblicità, comunicazione)

Nella cartellonistica, nella pubblicità e nella comunicazione relativa al parco dovrà essere presente la scritta parco provinciale in gestione al Comune di Vezzano sul Crostolo o equivalente.

### **Art. 5** (Copertura finanziaria)

La Provincia parteciperà agli oneri che sosterrà il Comune per le attività indicate all'art. 3 ed erogherà un contributo di € 25.000,00.

La predetta somma verrà corrisposta entro il 28 febbraio 2020 dietro presentazione di specifico rendiconto delle spese sostenute.

### **Art.6** (gestione attraverso convenzioni)

Il Comune potrà garantire la gestione del parco attraverso convenzioni con soggetti idonei, a perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'art. 3.

### **Art.7** (regolamento del parco)

Il regolamento del parco rimane in vigore come approvato dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 137/2007, modificata con provvedimento n. 66/2012.

Nell'applicazione del regolamento del parco si intende sostituita la Provincia col Comune, per quanto attiene alle autorizzazioni da eventualmente rilasciarsi per lo svolgimento di attività compatibili con il regolamento di cui al punto precedente.

Il Comune ha la facoltà, in relazione alle nuove modalità di gestione dell'area, di proporre alla Provincia, per l'approvazione da parte della stessa, modifiche ed adeguamenti a tale Regolamento.

#### **Art.8** (assicurazioni)

Con l'assunzione della gestione del parco, il Comune assume ogni obbligo di responsabilità civile inerente la gestione stessa, restandone esonerata la Provincia.

A tale scopo il Comune stipulerà idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla propria responsabilità civile, copia della quale dovrà essere trasmessa alla Provincia.

#### **Art.9** (periodo di validità)

Il presente accordo ha durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

L'accordo potrà essere rinnovato per uguale o diverso periodo di tempo con atti degli organi competenti dei rispettivi Enti.

#### **Art. 10** (Recesso)

Per esercitare il diritto di recesso occorre trasmettere, via PEC, comunicazione in tal senso alla controparte. Il recesso opera dopo 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. La quota contributiva derivante dagli obblighi assunti dai sottoscrittori deve essere corrisposta per tutto l'anno, ad esclusione di quella relative all'anno di recesso che verrà riparametrata all'effettiva durata dell'Accordo.

Resta inteso la Provincia si riserva la facoltà di recedere dagli accordi in argomento, senza penale alcuna, in conseguenza delle modalità di attuazione della disciplina di riforma delle Province.

#### **Art. 11** (Responsabilità)

Il Comune risponde in solido con la Provincia delle eventuali cause civili o penali che i fruitori dovessero intentare per danni a cose o a persone.

#### **Art.12** (strutture operative di riferimento)

Per l'esecuzione del presente Accordo le parti faranno riferimento:

- la Provincia, al Servizio Pianificazione Territoriale
- il Comune, all'Area Territorio e Ambiente.

#### **Art. 13** (Registrazione e norme transitorie e finali)

Il presente accordo, formato e stipulato in modalità elettronica nel rispetto di quanto disposto dall'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 82/2005 dalle parti. Anche ai fini dell'individuazione del foro competente, la sottoscrizione si intende avvenuta, per consenso delle parti, presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella data corrispondente all'apposizione dell'ultima firma. Il presente atto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo, viene stipulato in forma di scrittura privata ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131 del 26/4/1986, con onere a carico della parte richiedente.

Letto, approvato, sottoscritto  
per la Provincia di Reggio Emilia,  
Arch. Anna Campeol (firmato digitalmente)  
per il Comune di Vezzano sul Crostolo,  
Arch. Angelo Dallasta